



Sentenza n. 100/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37513/PC** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza di:

XX (c.f. XX), XX (c.f. XX), XX (c.f. XX), quali eredi della Sig.ra XX, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ernesto Rizzo (pec: avv.ernestorizzo@pec.it) e Tommaso Serrano (pec tommasoserrano@pcert.postecert.it), con studio in Lecce alla via Oronzo De Donno n. 7 e domicilio eletto in Bari alla Via Roberto da Bari n. 112, presso lo studio del Dott. Giovanni Serrano;

contro

I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24 (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliata in Bari, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

Oggetto: ripetizione presunto indebito pensionistico sulla pensione n. XX cat. INVCIV.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario di

udienza dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

1. – Gli odierni ricorrenti agiscono per ivi sentire, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta, dichiarare l'illegittimità della richiesta di recupero operata dall'Istituto previdenziale con provvedimento del 12.10.2023, dell'importo di € XX, a titolo di maggiori somme presuntivamente corrisposte in eccesso sulla pensione Cat. INVCIV n. XX di cui era titolare in vita la *de cuius* dei ricorrenti XX, nonché la irripetibilità della somma richiesta in ripetizione, per una serie di motivi, articolati nel ricorso introduttivo.

2. – Resiste l'INPS eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione di questa Corte, avendo l'Istituto adottato un provvedimento inerente a un indebito formatosi in materia di "invalidità civile", rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, nonché l'insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* – non comprovato da controparte – a riguardo all'istanza cautelare.

3. – Nell'odierna udienza, il difensore del ricorrente – Avv. Nicola Meneo per delega orale degli Avv.ti Ernesto Rizzo e Tommaso Serrano – si è riportato agli atti scritti, nulla osservando riguardo all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'avvocatura dell'INPS pur dietro la richiesta del giudice di replicare sul punto.

L'Avv. Ilaria De Leonardis, per la parte resistente, ha insistito sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti e sull'infondatezza del ricorso.

4 – Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167,

commi 4 e 5 del Codice di giustizia contabile (“c.g.c.”) approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 – provvedendosi all’esito della camera di consiglio a dare lettura in udienza del dispositivo e a esporre le ragioni di fatto e di diritto – depositata all’esito della camera di consiglio.

Considerato in

DIRITTO

1 – Con il gravame all’esame i ricorrenti, eredi di XX la quale era titolare con decorrenza dal XX di trattamento pensionistico per invalidità civile a carico INPS con iscrizione Cat. INVCIV n. XX (deceduta in data XX), contestano l’indebito erariale di € XX accertato a carico della *de cuius* con la nota dell’INPS in narrativa, e formatosi per maggiori importi pensionistici alla stessa corrisposti e non spettanti.

2 – Assume carattere prioritario e pregiudiziale la questione, dedotta anche dall’INPS, del difetto di giurisdizione della Corte dei conti sull’oggetto del giudizio proposto, inerente all’irripetibilità o meno dell’indebito pensionistico formatosi sulla predetta pensione di invalidità civile.

Si rileva, in proposito, che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (v. ora l’art. 1, comma 2, del Codice di giustizia contabile approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, si deve trattare di pensioni specificamente individuate, cioè quelle a carico totale o parziale dello Stato o di altri Enti designati dalla legge. Questa specifica giurisdizione è rimasta tale anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 68, comma 1, come sostituito dall’art. 33 d. l.vo n. 546 del 1993, che, nel devolvere all’AGO tutte le controversie attinenti al rapporto di lavoro, comprese quelle attinenti alla previdenza e all’assistenza, esclude la materia pensionistica già

assegnata alla Corte dei conti.

Non esiste, peraltro, una specifica norma che attribuisca a questo Giudice la giurisdizione su “*trattamenti pensionistici a carico INPS*”, come quello di invalidità di cui si discute.

Non inerendo, pertanto, la pretesa all’esame a pensione relativa a rapporto di pubblico impiego o, comunque, in tutto o in parte finanziata dallo Stato, la relativa giurisdizione è devoluta al giudice ordinario.

Deve, peraltro, ritenersi circostanza ormai del tutto pacifica che in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (gestione generale e fondi sostitutivi) sussista la competenza per materia prevista dall’art. 442 c.p.c. (“*Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie*”).

In tal senso, peraltro, è la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Lombardia n. 1985/2002 e n. 1462/2004, da ultimo, Sez. Giur. Veneto, n. 19 del 16/02/2016), intervenuta anche in sede di appello (Sez. III Centrale n. 344 del 2005).

3 – In conclusione, va pronunciato il difetto di giurisdizione di questo giudice, che non può conoscere della pretesa *de qua*, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione sulla questione. Conseguentemente va indicato nel giudice ordinario quello munito della giurisdizione in materia, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto (*translatio iudicii*) entro il termine di mesi tre decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, onde salvaguardare gli effetti sostanziali e processuali derivanti dal giudizio erroneamente incardinato (Cass., SS.UU., Ordinanza n. 7446 del 2008 e art. 59 della L. n. 18/6/2009, n. 69; Corte Costituzionale n. 77 del 2007 e Cass., SS.UU., 16 novembre 2007, n. 23738; v. ora l’art. 17, comma 2, del citato c.g.c.).

Per le ragioni che precedono, visto e applicato l'art. 167, commi 4 e 5 c.g.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, costituiti dalla decisione del ricorso arrestatasi all'aspetto di mero rito, giusta l'art. 31, comma 3, ult. parte del Codice della giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione sulla domanda dedotta in giudizio al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ex art. 442 c.p.c., con gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, del Codice di giustizia contabile.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 24 aprile 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 26/04/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma